

Principi operativi delle Commissioni delle finanze delle Camere federali

Adottati dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale il 25 novembre 2011.

Adottati dalla Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati l'11 ottobre 2011.

Nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti, le Commissioni delle finanze adottano il seguente regolamento al quale è possibile derogare solo se deciso dalla maggioranza della rispettiva Commissione delle finanze.

1 Disposizioni generali

1.1 Nomina e composizione

Analogamente alle altre commissioni parlamentari, i membri delle Commissioni delle finanze, i presidenti o le presidenti e i vicepresidenti o le vicepresidenti sono nominati dal rispettivo ufficio.¹

1.2 Durata del mandato e supplenza

I membri sono nominati per un quadriennio.²

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale può farsi sostituire a una seduta di commissione o di sottocommissione da un altro membro del gruppo parlamentare. Il suo gruppo parlamentare designa il sostituto.³

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati può farsi sostituire da un altro membro dello stesso gruppo parlamentare. Per una seduta di sottocommissione può farsi sostituire solo da un altro membro della Commissione plenaria.⁴

La segreteria del gruppo parlamentare comunica senza indugio alla segreteria della Commissione i sostituti.

1.3 Sedute

Le Commissioni delle finanze tengono ogni anno otto sedute ordinarie. Le date delle sedute sono fissate dagli uffici dell'Assemblea federale.

In una delle otto sedute ordinarie le due Commissioni delle finanze si riuniscono insieme. Il seminario di politica finanziaria delle Commissioni delle finanze (SPF) serve a un approfondimento del tema di politica finanziaria. La direzione del SPF spetta in modo alternato al presidente o alla presidente di una delle Commissioni delle finanze. Il SPF è tenuto di regola nel Cantone di residenza del presidente o della presidente incaricato della direzione.

I presidenti o le presidenti delle Commissioni delle finanze possono fissare date supplementari per le sedute della propria commissione.

¹ Art. 43 cpv. 1 LParl.

² Cfr. art. 17 cpv. 1 RCN; art. 13 cpv. 1 RCN.

³ Cfr. art. 18 RCN.

⁴ Cfr. art. 14 RCS.

1.4 Organizzazione in sottocommissioni

Le Commissioni delle finanze dispongono di sottocommissioni permanenti con settori di competenze a esse attribuiti. Ogni sottocommissione è diretta da un presidente o una presidente. Quest'ultimo pianifica e dirige i lavori della sottocommissione e rappresenta la stessa verso l'esterno.

Nelle due Commissioni delle finanze vi sono le seguenti sottocommissioni:

- sottocommissione 1: autorità e tribunali / Dipartimento delle finanze
- sottocommissione 2: Dipartimento degli affari esteri / Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca⁵
- sottocommissione 3: Dipartimento dell'interno / Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
- sottocommissione 4: Dipartimento di giustizia e polizia / Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

1.5 Mandato delle sottocommissioni

Le sottocommissioni operano su mandato delle Commissioni. Queste ultime possono attribuire eccezionalmente alle sottocommissioni la competenza di rivolgersi direttamente ad altri organi politici, se per ragioni di tempo la Commissione stessa non riesce a decidere.

Compito principale della sottocommissione è la discussione preliminare del preventivo, dei relativi crediti aggiuntivi, del piano finanziario e del consuntivo nei rispettivi settori di competenze all'indirizzo delle Commissioni delle finanze.

Ogni sottocommissione esegue se possibile una volta all'anno una seduta informativa. Quest'ultima serve a discutere approfonditamente temi scelti riferiti a una determinata unità amministrativa che rientrano nel settore di competenza della rispettiva sottocommissione.

Le Commissioni delle finanze possono incaricare le sottocommissioni di preparare altri affari.

1.6 Costituzione delle sottocommissioni

I membri di commissione delle singole sottocommissioni nonché i presidenti o le presidenti delle sottocommissioni sono nominati dalla competente Commissione plenaria.

Nella nomina dei membri delle sottocommissioni del Consiglio nazionale sono applicabili i seguenti principi:

Nelle sottocommissioni, a ogni gruppo parlamentare spettano tanti seggi quanti esso ne può avere proporzionalmente nella Commissione della rispettiva Camera.

I gruppi parlamentari limitano a un membro la rappresentanza dei loro capi di dipartimento nelle sottocommissioni, sempre che ciò sia possibile in base alla grandezza dei gruppi parlamentari. Nella nomina da parte delle Commissioni è determinante la competenza dipartimentale del capo di dipartimento in quel momento.

Nella nomina dei membri delle sottocommissioni del Consiglio degli Stati sono applicabili i seguenti principi:

Il diritto dei partiti è stabilito di regola in funzione della forza dei gruppi parlamentari.

I membri dei gruppi parlamentari concordano fra loro l'attribuzione dei membri alle sottocommissioni. È applicabile il principio di anzianità.

Nella sottocommissione i membri occupano il seggio per un quadriennio.

⁵ nel passato Dipartimento dell'economia.

1.7 Ricusazione

Nell'esercizio dell'alta vigilanza ai sensi dell'articolo 26 della legge sul Parlamento, i membri delle Commissioni delle finanze si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

Nei casi controversi le Commissioni decidono definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.⁶

2 Mandato e compiti della Commissione delle finanze

2.1 Mandato delle Commissioni delle finanze

Su incarico dell'Assemblea federale, le Commissioni delle finanze esercitano l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria generale della Confederazione conformemente all'articolo 26 capoversi 2 e 3 della legge sul Parlamento.

Sottostanno all'alta vigilanza delle Commissioni delle finanze le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e le unità amministrative decentralizzate, i servizi del Parlamento, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, i beneficiari di indennità e aiuti finanziari, le corporazioni, gli istituti e le organizzazioni di qualsiasi forma giuridica a cui la Confederazione ha affidato lo svolgimento di compiti pubblici, nonché imprese con una partecipazione al capitale sociale, di base o azionario della Confederazione superiore al 50 per cento, nonché i tribunali (art. 26 cpv. 2 LParl in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LCF).

L'alta vigilanza finanziaria nel settore della protezione dello Stato e del servizio informazioni rimane riservata alla Delegazione delle finanze.

2.2 Esame preliminare del preventivo, delle aggiunte al preventivo, del piano finanziario e del consuntivo

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente a destinazione dell'Assemblea federale il preventivo della Confederazione, compresi i relativi crediti aggiuntivi, il piano finanziario e il consuntivo conformemente all'articolo 142 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

Il Consiglio federale informa le Commissioni delle finanze sulle sue istruzioni per l'allestimento del preventivo e del piano finanziario. Esso trasmette all'Assemblea federale il disegno di preventivo al più tardi a fine agosto.⁷

Le Commissioni delle finanze esaminano il preventivo, il consuntivo, i crediti aggiuntivi e il piano finanziario mediante un sistema di relazioni. I relatori si occupano approfonditamente dell'ufficio, dell'autorità e del tribunale ad essi attribuiti. Ogni relatore dispone di un supplente che assume i suoi compiti in sua assenza.⁸

L'esame preliminare di crediti urgenti secondo gli articoli 28 e 34 della legge sulle finanze della Confederazione (anticipo) è riservato alla Delegazione delle finanze.

2.3 Corapporti delle Commissioni delle finanze

In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria le Commissioni delle finanze possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

⁶ Art. 11a LParl.

⁷ Cfr. art. 142 cpv. 1 lett. a-b LParl, nonché art. 29 LFC; modificato con decisione del 3.7.2015 (concerne soltanto il testo tedesco).

⁸ Modificato con decisione del 3.7.2015 (concerne soltanto il testo tedesco).

Sulla base dei nuovi disegni di atti legislativi annunciati dal Consiglio federale, le Commissioni delle finanze propongono agli uffici quali disegni importanti sotto il profilo della politica finanziaria debbano essere loro sottoposti per corapporto conformemente all'articolo 50 capoverso 2 della legge sul Parlamento.

Su proposta del presidente o della presidente, le Commissioni delle finanze decidono in merito a quali disegni intendono presentare il corapporto.⁹

...¹⁰

...¹¹

Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d'impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.¹²

2.4 Ulteriori oggetti nell'ambito dell'alta vigilanza o d'importanza politico-finanziaria

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente ulteriori oggetti trasmessi loro dagli uffici.

Le Commissioni delle finanze possono esaminare ulteriori temi nell'ambito dell'alta vigilanza o d'importanza politico-finanziaria.

3 Obiettivi e criteri

3.1 Obiettivi dell'attività delle Commissioni delle finanze

Con il loro operato, le Commissioni delle finanze promuovono la trasparenza della gestione finanziaria della Confederazione e contribuiscono a rafforzare la fiducia nel Consiglio federale, nell'amministrazione e nei tribunali federali.

La loro attività contribuisce a colmare le lacune accertate e a eliminare gli errori, nonché a discutere le possibilità di miglioramento della conduzione finanziaria.

3.2 Criteri dell'alta vigilanza sulla gestione finanziaria

Nell'esercizio dell'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della legge sul Parlamento, le Commissioni delle finanze si attengono ai criteri di legalità, conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, parsimonia, economicità ed efficacia.

4 Mezzi delle Commissioni delle finanze

4.1 Diritti d'informazione delle Commissioni delle finanze

Alle Commissioni delle finanze spettano i diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153 della legge sul Parlamento.

Le Commissioni delle finanze possono corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali per ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori (art. 153 cpv. 1 LParl).

Per quanto necessario ai fini dell'esercizio dell'alta vigilanza, esse possono ottenere da persone e servizi d'informazione al di fuori dell'Amministrazione federale informazioni e documenti. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947.

⁹ Modificato con decisione del 3.7.2015.

¹⁰ Abrogato con decisione del 3.7.2015.

¹¹ Abrogato con decisione del 3.7.2015.

¹² Introdotto con decisione del 3.7.2015.

4.2 Sopralluoghi

Le Commissioni e sottocommissioni possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso i servizi sottoposti a vigilanza.

4.3 Strumenti parlamentari

Le Commissioni delle finanze si avvalgono di strumenti quali l'intervento parlamentare (art. 118 segg. LParl) e l'iniziativa parlamentare (art. 107 segg. LParl).

5 Collaborazione con gli altri organi e coordinamento

Le Commissioni delle finanze collaborano con gli altri organi parlamentari e coordinano la loro attività con questi ultimi.

5.1 Delegazione delle finanze

a) Nomina e composizione

Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) delle Camere federali e un supplente permanente per ogni membro.

Nella Commissione delle finanze del Consiglio nazionale è usanza attenersi ai seguenti principi:

La nomina dei supplenti della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale nella DelFin ha luogo *mutatis mutandis* conformemente al disciplinamento dell'articolo 15 del Regolamento del Consiglio nazionale.

I seggi sono occupati d'intesa fra i gruppi parlamentari.

Nella Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati è usanza che i seggi siano occupati d'intesa fra i gruppi parlamentari.¹³

b) Durata del mandato e supplenza

I membri della Delegazione delle finanze e i loro supplenti sono nominati per un quadriennio.

Se uno dei membri è impossibilitato a partecipare a una seduta, egli è rappresentato dal suo supplente.¹⁴

In caso di vacanza, il supplente assume i compiti finché la Commissione interessata ha nominato un sostituto.

c) Rapporto e informazione

La Delegazione delle finanze fa annualmente rapporto alle Commissioni delle finanze sulla sua attività di vigilanza.

Dopo ogni sessione ordinaria i membri della Delegazione delle finanze fanno rapporto oralmente alla Commissione delle finanze sulle sue constatazioni importanti.

La DelFin presenta alle Commissioni delle finanze una proposta (art. 51 cpv. 4 LParl), se intende inoltrare alle Camere proposte o interventi.

¹³ Cfr. n. 1 dei Principi d'azione della DelFin.

¹⁴ Cfr. n. 1.2 dei Principi d'azione della DelFin.

5.2 Delegazione di vigilanza della NFTA

a) Nomina e composizione

Le Commissioni delle finanze nominano ognuna al proprio interno due rappresentanti nella Delegazione di vigilanza della NFTA.

b) Durata del mandato e supplenza

I membri della Delegazione di vigilanza della NFTA sono nominati per un quadriennio.

La supplenza è esclusa.

c) Rapporto

La delegazione di vigilanza della NFTA presenta ogni anno un rapporto scritto sulla sua attività di vigilanza alle Commissioni delle finanze, alle Commissioni della gestione e alle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere.

I membri della Delegazione di vigilanza della NFTA fanno rapporto oralmente alla Commissione delle finanze sulle constatazioni importanti dell'ultima seduta.

Quando, nell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari, le Commissioni delle finanze affrontano questioni riguardanti il settore dell'alta vigilanza sulla realizzazione della NFTA che hanno bisogno di essere esaminate in maniera più approfondita, incaricano la Delegazione di vigilanza della NFTA degli ulteriori chiarimenti.

5.3 Coordinamento con gli altri organi

La Commissione delle finanze di ogni Consiglio coordina le sue attività con le Commissioni dello stesso Consiglio nonché con le Delegazioni.

a) con le Commissioni della gestione

Le Commissioni delle finanze informano la Commissione della gestione del proprio Consiglio sulle sue conoscenze in materia di alta vigilanza finanziaria. Possono tenere sedute comuni con le Commissioni della gestione.¹⁵

b) con le altre Commissioni

Le Commissioni delle finanze possono fornire alle altre Commissioni indicazioni di natura finanziaria nel loro settore di compiti.

c) con la Delegazione delle finanze

Le Commissioni delle finanze possono chiedere alla Delegazione delle finanze di approfondire questioni che riguardano la gestione finanziaria. Dal canto suo, la Delegazione delle finanze può chiedere alle Commissioni delle finanze di esaminare determinati oggetti.

La Delegazione delle finanze può sottoporre alle Commissioni delle finanze raccomandazioni o proposte per l'esame del preventivo o del consuntivo.

d) con la Delegazione di vigilanza della NFTA

Le Commissioni delle finanze possono chiedere alla Delegazione di vigilanza della NFTA di occuparsi di questioni che riguardano la NFTA. La Delegazione di vigilanza della NFTA può, dal canto suo, presentare alle Commissioni delle finanze raccomandazioni o proposte.¹⁶

¹⁵ Cfr. art. 49 cpv. 3 LParl.

¹⁶ Cfr. nn. 6.3 e 6.5 dei Principi operativi della DVN.

e) con il Controllo federale delle finanze

Le Commissioni delle finanze possono coinvolgere il Controllo federale delle finanze nei negoziati relativi al preventivo e al consuntivo e nella trattazione di singoli crediti.¹⁷

Il direttore del Controllo delle finanze può partecipare alle sedute plenarie della Commissione delle finanze. La sua presenza alle sedute sul consuntivo è obbligatoria.

Il Controllo federale delle finanze può prevedere un supplente per le sedute informative.

f) Compiti di coordinamento della segreteria

La segreteria cura il coordinamento costante con le segreterie delle altre commissioni e delegazioni. In caso di conflitti di competenze decidono i presidenti o le presidenti degli organi interessati.

6 Confidenzialità, tutela del segreto e informazione

6.1 Confidenzialità e tutela del segreto

I membri tutelano la confidenzialità delle deliberazioni in seno alle Commissioni.

Per garantire la tutela del segreto (art. 150 cpv. 3 LParl), le Commissioni adottano provvedimenti adeguati (art. 153 cpv. 7 LParl).¹⁸

Per la tutela del segreto e la confidenzialità si applicano le Direttive delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze del 19 novembre 2004.

6.2 Rapporto e informazione

Una volta all'anno le Commissioni informano oralmente sui risultati principali della loro attività in occasione della seduta sul consuntivo.

Ne informano il pubblico. Fatta salva una decisione di diverso tenore della Commissione, il presidente o la presidente informa il pubblico.

7 Segreteria

Le Commissioni delle finanze sono sostenute sotto il profilo scientifico e amministrativo dalla Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino (SPFA).

Interlocutori della Segreteria sono il presidente o la presidente della Commissione e i presidenti o le presidenti delle sottocommissioni.

¹⁷ Cfr. art. 7 cpv. 2 LCF.

¹⁸ Modificato con decisione del 3.7.2015.